



**ANAC** AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE



**ARERA**  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

## PROTOCOLLO D'INTESA TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nella persona del Presidente avv. Giuseppe Busia,

E

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) nella persona del Presidente dott. Stefano Besseghini

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

**Considerato** che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**Visto** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), come novellato dal d.lgs.56/2017;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Visto** il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**Visto** il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici

e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

**Considerato** che il ruolo dell'ANAC risulta ampliato e rafforzato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

**Visto** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**Visto** il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

**Visto** il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

**Visto** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'articolo 21, comma 19;

**Visto** il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*", e successive modificazioni, che ha attribuito all'ARERA specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: teleriscaldamento);

**Vista** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha disposto la sostituzione della denominazione 'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico' in 'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente' (ARERA) e l'assegnazione anche dei compiti di "*regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti*".

**Visto** il Protocollo d'intesa siglato tra l'ANAC e l'allora AEEGSI il 21 novembre 2016, venuto a scadenza;

**Considerato** che all'ARERA sono affidati i compiti di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso ampie funzioni di

regolazione e controllo nell'erogazione dei servizi e delle attività in cui si articolano le filiere dei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato, del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati e del teleriscaldamento;

**Considerato** dunque che l'ANAC e l'ARERA esercitano funzioni tra loro integrabili, perseguendo interessi convergenti in relazione all'attuazione e corretta applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione, con riferimento ai settori regolati da ARERA;

**Ritenuto** che la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, l'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

**Ritenuto** che tale cooperazione si possa inserire nel generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

**Ritenuto** opportuno estendere l'ambito di collaborazione di cui al protocollo sopra richiamato, in ragione degli ulteriori compiti affidati all'ARERA;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (*Premesse*)

Le Premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa e si intendono integralmente richiamati.

### Articolo 2 (*Oggetto e finalità*)

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori regolati dall'ARERA, nonché per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, laddove le misure stesse riguardino imprese operanti nei predetti settori.

Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono rinnovare i rispettivi impegni già assunti con il precedente Protocollo e continuare a promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, un rapporto di collaborazione finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici cui sono orientate le rispettive missioni istituzionali, con riferimento a tutti i settori regolati da ARERA.

A tal fine, le Parti esprimono la volontà:

- di rinnovare le forme di collaborazione previste dal Protocollo d'intesa siglato tra l'ANAC e l'allora AEEGSI il 21 novembre 2016, per la durata di tre anni e venuto a scadenza, che viene, pertanto, sostituito dal presente Accordo;
- di estendere il presente Protocollo ai nuovi compiti attribuiti all'ARERA nel settore idrico, dei rifiuti e del teleriscaldamento.

### Articolo 3 (*Ambiti di collaborazione*)

La collaborazione tra le Parti di cui all'art. 2, potrà essere attuata, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del sistema integrato di gestione dei rifiuti e del teleriscaldamento mediante le seguenti attività:

- a) segnalazioni reciproche dei casi in cui, nell'ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell'altra Autorità;
- b) scambio di informazioni, pareri ed avvisi, in merito agli aspetti di reciproco interesse;
- c) collaborazione nell'ambito di eventuali indagini conoscitive e atti di indirizzo comuni;
- d) collaborazione per l'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo;
- e) cooperazione scientifica e nelle iniziative internazionali.

Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere seguito da ulteriori documenti integrativi che, in accordo tra le Parti, con riferimento a specifici ambiti di interesse comune definiscano il dettaglio delle ulteriori forme di collaborazione.

## Articolo 4 *(Modalità di collaborazione)*

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo, a garantire lo scambio di informazioni, documenti, dati, metodologie, esperienze e buone pratiche, nonché a consultarsi reciprocamente su iniziative, procedurali e non, nelle materie di comune interesse.

In particolare, gli strumenti che potranno essere utilizzati per l'espletamento della predetta collaborazione sono:

- a) costituzione di tavoli tecnici e gruppi di lavoro, al fine di coordinare le attività e pervenire ad interpretazioni condivise negli ambiti di rispettiva competenza;
- b) scambio, con modalità preventivamente concordate, di documenti, dati e informazioni utili;
- c) consultazione su iniziative, procedurali e non, nelle materie di comune interesse;
- d) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che verrà dalle Parti ritenuta necessaria e/o utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione ritenute necessarie e/o utili al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

## Articolo 5 *(Cooperazione istruttoria)*

Le Parti possono richiedere la cooperazione reciproca, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza istituzionale, per lo svolgimento di specifici accertamenti e/o approfondimenti istruttori, al ricorrere di particolari necessità che possano coinvolgere le funzioni dell'altra Autorità.

L'ANAC può richiedere il parere/avviso di ARERA anche nello svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h) del d.lgs. n. 50/2016, ove sia chiamata a svolgere detta attività nei settori regolati da quest'ultima Autorità.

ARERA può richiedere il supporto di ANAC, anche in termini di vigilanza collaborativa a favore degli enti pubblici operanti nei settori regolati. In tal caso ARERA segnala all'Autorità gli enti pubblici interessati e promuove l'attivazione di Protocolli bilaterali o trilaterali.

## Articolo 6 *(Accesso alle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)*

Nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, l'ARERA, previa richiesta motivata, può accedere alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per acquisire le informazioni necessarie per l'avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento di un procedimento istruttorio, relativamente ad uno specifico settore già individuato.

Le Parti possono individuare, di comune accordo, ulteriori dati e informazioni relativi alla partecipazione delle imprese alle gare pubbliche da rendere disponibili ai fini dell'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

I trattamenti di dati personali dovranno comunque essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed ai Provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

## Articolo 7

### *(Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)*

Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Protocollo d'intesa, a tutela del segreto d'ufficio e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.

## Articolo 8

### *(Referenti)*

Le Parti designano ciascuna un Referente per l'attuazione del presente accordo.

I Referenti designati dalle Parti sono:

- a) per l'ANAC:
  - sul piano programmatico: il Presidente,
  - sul piano operativo: il Segretario Generale;
- b) per l'ARERA:
  - sul piano programmatico: il Presidente,
  - sul piano operativo: il Segretario Generale.

## Articolo 9

### *(Utilizzo dei loghi)*

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'azione comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

## Articolo 10

### *(Durata, rinnovo, modifiche e recesso)*

Il presente Accordo è valido per tre anni a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi e/o attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ogni eventuale rinnovo sarà concordato per iscritto dalle Parti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

## Articolo 11 (*Controversie*)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

## Articolo 12 (*Comunicazioni*)

Tutte le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per l'ARERA: protocollo@pec.arera.it.

## Articolo 13 (*Oneri finanziari*)

Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti.

## Articolo 14 (*Disposizioni finali*)

Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972.

Letto e sottoscritto.

Roma/Milano: data della sottoscrizione in forma elettronica 14 dicembre 2020

---

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione  
Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

---

Per l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Il Presidente  
Dott. Stefano Besseghini